



**CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.p.A.** - Sede legale ed operativa: Via G. D'Annunzio 101, 16121 Genova - Indirizzo telematico: [info@creditis.it](mailto:info@creditis.it) - sito web [www.creditis.it](http://www.creditis.it) Telefono 800-010909 - Codice ABI: 016805 - Iscritta nell'Elenco Generale art. 106 T.U.B. nr. 38954; Elenco Speciale art.107 T.U.B. nr. 33318; Albo degli istituti di pagamento art. 114 *septies* T.U.B n. 33318.7 - Gruppo Bancario: Gruppo Banca Carige - Istituto di pagamento autorizzato, iscrizione in corso - Codice Fiscale - Partita IVA: 01670790995 - Capitale Sociale deliberato e interamente sottoscritto: euro 40.000.000 – **Informazioni ai clienti:** Centro Relazioni Clientela – numero verde 800 01 09 09 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00) – fax 800 24 27 27 – email: [info@creditis.it](mailto:info@creditis.it)

## **VENDITA A DISTANZA DEL PRESTITO PERSONALE MYSURA INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2005**

Gentile Cliente,

Creditis Servizi Finanziari S.p.A. La informa che, in caso di servizi finanziari commercializzati con tecniche di comunicazione a distanza, il D. Lgs. 206/05 Le attribuisce il diritto di ricevere le informazioni di cui sotto e di recedere dal contratto con le modalità di seguito riportate. Precisiamo che, ai sensi del citato D. Lgs., per “contratto a distanza” si intende qualunque contratto concluso tra una banca/società finanziaria e il consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto compresa, senza la presenza simultanea di entrambe le parti (a titolo esemplificativo via posta, Internet, ecc.).

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA' FINANZIARIA**

Creditis Servizi Finanziari S.p.A. è una società finanziaria soggetta all'attività e coordinamento di Banca Carige S.p.A., con sede legale e amministrativa in via G. D'Annunzio n. 101 – 16121 Genova, capitale sociale di Euro 40.000.000,00 interamente sottoscritto e versato; Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova e Partita IVA n. 016770790995; appartenente al Gruppo CARIGE, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. 6175.4 - Iscritta al n. 38954 all'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lsg. 385/1993 ed al n. 33318 all'elenco speciale di cui all'Art. 107 del D. Lgs. 385/1993 - Iscritta al R.U.I., sez. D, al n°D000242552 indirizzo di posta elettronica: [info@creditis.it](mailto:info@creditis.it)

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO PRESTITO PERSONALE MYSURA**

Il prestito personale “Mysura” è un prodotto destinato a clientela con qualifica: “consumatore”. Il prestito personale è un finanziamento non finalizzato ed erogato direttamente al cliente richiedente che sottoscrive la relativa richiesta. Il cliente e l'eventuale coobbligato si impegnano a restituire l'importo finanziato secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il Cliente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte il proprio debito, previa comunicazione scritta indirizzata a Creditis con raccomandata A.R. Nel caso di rimborso anticipato il cliente ha diritto ha una riduzione del costo totale del credito nella misura prevista dalla legge (art. 125 *sexies* TUB).

### **DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO CONCLUSO A DISTANZA**

Il D. Lgs. 206/2005 consente al cliente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. Ai sensi delle relative “servizio condizioni generali”, il contratto si perfeziona con l'accettazione, da parte di Creditis, della richiesta di finanziamento. Tale accettazione viene espressa mediante conferma scritta.

L'eventuale recesso dovrà essere esercitato mediante l'invio di una lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo a CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA -CENTRO RELAZIONI CLIENTELA, via G. D'Annunzio n. 101 – 16121 GENOVA avendo cura di specificare il numero del contratto e il nome e il cognome del Titolare. Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, occorre restituire a Creditis Servizi Finanziari l'ammontare totale del capitale, degli oneri fiscali e delle altre somme non ripetibili corrisposte da Creditis alla Pubblica Amministrazione. Il Cliente deve inoltre corrispondere gli interessi maturati sino alla restituzione del dovuto, calcolati al tasso contrattuale TAN (importo finanziato moltiplicato per i giorni decorsi dalla data di conclusione del contratto, moltiplicato per il tasso TAN, diviso 36.500).

La informiamo, altresì, che: eventuali reclami dovranno essere inviati mediante comunicazione scritta a Creditis Servizi Finanziari S.p.A., via G.D'Annunzio, 101 – 16121 Genova – email: [info@creditis.it](mailto:info@creditis.it)

- se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può: a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Creditis o all'Intermediario collocatore; b) attivare, singolarmente o in forma congiunta con Creditis, una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40 co. 6, D.Lgs. 17/1/2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del D.Lgs. 17/1/2003 n. 5;
- la legislazione applicata alla fase precontrattuale, così come a quella contrattuale, è quella italiana;
- la lingua impiegata per le comunicazioni al cliente e per le condizioni contrattuali è quella italiana;
- in caso di controversie giudiziali, il foro competente è quello di residenza o domicilio del Cliente, se consumatore, negli altri casi, è quello di Genova. In relazione all'obbligo sancito dall'art 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge, le parti contrattualmente concordano di fare riferimento al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro bancario Finanziario.